

LR 12 aprile 1990, n. 18

Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 "Costruzioni in zone sismiche, deleghe e norme urbanistiche particolari"

ARTICOLO UNICO

1. Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1983 n. 29, dopo le parole "edilizia in zone sismiche" sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative alla costruzione, all'esercizio ed al collaudo degli impianti elettrici fino a 150.000 volts".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 aprile 1990
